Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 gennaio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1974, n. 723.

Autorizzazione a cedere al comune di Alba (Cuneo) un compendio appartenente al patrimonio dello Stato sito in quel comune e costituito da porzione della ex caserma « Govone » e confinanti ex capannoni « Piaggio », in permuta di terreni di proprietà di detta civica amministrazione della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450 con un conguaglio di L. 250.000.000 a favore dell'erario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' autorizzata la cessione al comune di Alba di un compendio, sito in quel comune, costituito da una porzione della ex caserma « Govone » e dei confinanti ex capannoni « Piaggio », appartenenti al patrimonio dello Stato, del valore di lire 339 milioni, a titolo di permuta con alcuni terreni di proprietà della stessa civica amministrazione, della superficie complessiva di circa metri quadrati 47.450, siti in località S. Cassiano e del valore di L. 85.926.000, con un conguaglio di lire 250 milioni a favore dell'erario da pagarsi contestualmente alla stipula dell'atto e da imputare in aumento delle

previsioni del capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato concernente vendite di beni immobili.

Il Ministro per le finanze provvederà all'approvazione del relativo atto con proprio decreto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1974

LEONE

MORO — VISENTINI — COLOMBO — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1974, n. **724.**

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione della ricerca, dell'estrazione e dell'utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio di alcuni comuni della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, con il quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica amministrazione i territori dei comuni della provincia di Udine che si indicano nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la nota 18 agosto 1972, n. 11069 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il voto 27 giugno 1973, n. 430 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Udine: Bertiolo, Talmassons, Castions di Strada, Gonars, Bagnaria Arsa, Palmanova, Aiello, Campolongo al Torre, Ruda, Villa Vicentina, Cervignano del Friuli, Torviscosa, Fiumicello, Aquileia, Terzo di Aquileia, S. Giorgio di Nogaro, Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Ronchis, Varmo, Rivignano, Teor, Pocenia, Porpetto, Tapogliano, Tolmezzo, Amaro, Trasaghis, Gemona del Friuli, Artegna, Magnano in Riviera, Tavagnacco, Reana del Roiale, San Daniele del Friuli, Bicinicco, Pozzuolo del Friuli e Mortegliano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1974.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Nuraminis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1974, col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nuraminis (Cagliari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Giulio Oppo;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Salvatore Gullotta è nominato commissario straordinario del comune di Nuraminis (Cagliari), in sostituzione del dott. Giulio Oppo con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1974

LEONE

GUI

(496)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Arezzo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.937

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.785
qualificati . . . . » 6.384
specializzati . . . . » 6.981

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(351)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Asti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.323

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.323
qualificati . . . . » 5.873
specializzati . . . . » 6.423

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(352)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Avellino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.584

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.904
qualificati . . . . » 6.450
specializzati . . . . » 7.304

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(353)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Bergamo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.291

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.304
qualificati . . . . » 5.938
specializzati . . . . » 6.574

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Toros

(354)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Bolzano ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.885

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.669
qualificati . . . . » 6.300
specializzati . . . . » 6.609

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Toros

(355)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Como ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.151

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.575
qualificati . . . . » 6.166
specializzati . . . . » 6.771

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: Toros

(356)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Cuneo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.130

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.597
qualificati . . . . » 6.221
specializzati . . . . » 6.845

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(357)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1974.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1975 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1975, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1975 nella provincia di Foggia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 7.934

Salariati fissi:

comuni . . . . » 5.696
qualificati . . . . » 6.252
specializzati . . . . » 6.807

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(358)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa comunale «Edificatrice e consumo», in Cassina de' Pecchi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 settembre 1974 alla società cooperativa comunale «Edificatrice e consumo», con sede in S. Agata Martesana, frazione di Cassina de' Pecchi (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa comunale «Edificatrice e consumo», con sede in S. Agata Martesana, frazione di Cassina de' Pecchi (Milano), costituita per rogito notaio dott. Ezechiele Zanzi in data 27 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Piergiorgio Gattinoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(210)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Maino, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 luglio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Cotonificio Maino con sede in Milano e Manifattura tessile Olonia con sede in Gallarate (Varese) con effetto dal 29 ottobre 1973;

Considerato che la ditta Manifattura tessile Olonia con sede in Gallarate (Varese) è stata incorporata, con atto di fusione del 6 giugno 1974, nella ditta Cotonificio Maino con sede in Milano;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Maino con sede in Milano, che ha incorporato, con atto di fusione del 6 giugno 1974, la ditta Manifattura tessile Olonia con sede in Gallarate (Varese), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(504)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta FAMA - Fabbrica italiana maglie fini, in Milano, stabilimento di Gorgonzola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta FAMA - Fabbrica italiana maglie fini con sede in Milano Stabilimento di Gorgonzola, con effetto dal 15 novembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta FAMA - Fabbrica italiana maglie fini con sede in Milano - Stabilimento di Gorgonzola, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(502)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta RIV-SKF - Officine di Villar Perosa S.p.a., in Torino, stabilimento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta RIV-SKF - Officine di Villar Perosa S.p.a., con sede in Torino, stabilimento di Varese con effetto dal 9 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1974 e 23 settembre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta RIV-SKF - Officine di Villar Perosa S.p.a. con sede in Torino, stabilimento di Varese, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(505)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino) con effetto dal 26 marzo 1973;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1974, 8 agosto 1974, 9 agosto 1974, 10 agosto 1974 e 22 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società esercizio cantieri sud di Napoli (ex cantiere Pellegrino) è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(503)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1975.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 18 gennaio 1975, con il quale è stata riconosciuta la eccezionalità del ciclone, verificatosi nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, ai fini della applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco dello stesso evento:

Avellino - violentissimo ciclone del 30 e 31 dicembre 1974 (art. 4):

comune di Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Avella, Avellino, Baiano, Bisaccia, Calitri, Carife, Casalbore, Castelbaronia, Cesinali, Domicella, Flumeri, Forino, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Lacedonia, Lauro, Luogosano, Marzano di Nola, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montella, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra de Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Pago del Vallo di Lauro, Petruro Irpino, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, S. Lucia di Serino, S. Arcangelo Trimonte, Savignano Irpino, Scampitella, Sirignano, Solofra, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli.

Benevento - violentissimo ciclone del 30 e 31 dicembre 1974 (art. 4):

intero territorio provinciale.

Caserta - violentissimo ciclone del 30 e 31 dicembre 1974 (art. 4):

comune di Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Caianello, Capriati al Volturno, Carinola, Castello Matese, Ciorlano, Conca Campania, Dragoni, Fontegreca, Francolise, Gallo, Galluccio, Gioia Sannitica, Letino, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Mondragone, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Roccadevandro, Roccamonfina, Ruviano, S. Gregorio Matese, S. Pietro Infine, S. Potito Sannitico, S. Angelo di Alife, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Falciano del Massico, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Calvi Risorta per la zona a sud della strada statale n. 6 (Casilina);

comune di Pignataro Maggiore per la zona a sud della strada statale n. 6 (Casilina);

comune di Caiazzo per la zona a nord della linea continua delimitata dalle seguenti strade: provinciale Villa S. Croce-Caiazzo, strada statale n. 87, comunale Caiazzo-S. Giovanni e Paolo;

comune di Castel Campagnano per la zona a nord della linea continua delimitata dalle strade vicinali Vallepaola-Castagneta-S. Nicola ed a est dal Vallone Campanaro sino al fiume Volturno.

Napoli - violentissimo ciclone del 30 e 31 dicembre 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Massalubrense, Sorrento, S. Agnello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Casola, S. Antonio Abate, Boscoreale, Boscotrecase, Poggiomarino, Striano, Ottaviano, Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, S. Giorgio, Napoli, Volla, Liveri, Nola, Palma Campania, S. Paolo Belsito, Acerra, Afragola, Anacapri, Arzano, Caivano, Camposano, Carbonara, Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casavatore, Casandrino, Casoria, Cicciano, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Melito, Qualiano, Roccarainola, Saviano, Tufino, Visciano, Pimonte, Agerola, S. Gennaro Vesuviano, Somma Vesuviana, S. Sebastiano, S. Anastasia, S. Giuseppe Vesuviano, tutti per l'intero territorio comunale.

Salerno - violentissimo ciclone del 30 e 31 dicembre 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Cava dei Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Angri, Corbara, Scafati, S. Marzano sul Sarno, S. Valentino Torio, Sarno, Castel S. Giorgio, Roccapiemonte, Bracigliano, Siano, Mercato S. Severino, Salerno, Pellezzano, Baronissi, Fischiano, Calvanico, S. Mango Piemonte, S. Cipriano Picentino, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Acerno, Pontecagnano, Faiano, Battipaglia, Eboli, Campagna, Serre, Palomonte, Capaccio, Giungano, Agropoli, Castellabate, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Positano, Praiano, Conca dei Marini, Furore, Amalfi, Ravello, Scala, Atrani, Minori, Maiori, Tramonti, Cetara, Vietri sul Mare, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARRINO

(609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Carrù

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 644, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno facente parte della strada di accesso al poligono di tiro a segno di Carrù (Cuneo), distinta nel catasto di tale comune al foglio 14, mappale 127, della superficie di mq 75.

(426)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1974, registro n. 14 Trasporti, foglio n. 55, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte irricevibile il ricorso straordinario in data 28 giugno 1972 prodotto dalla società S.I.P.U.I.A. avverso la deliberazione della giunta municipale di Lecce 30 dicembre 1971, n. 1885, concernente l'aggiudicazione in via definitiva del servizio di autolinee urbane di Lecce alla ditta Cesare Tarantino.

(431)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1974, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 98, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla società in nome collettivo La.Te.Mar, in Roma, rappresentata dal geom. Nino Bongino avverso il decreto del Ministero dei lavori pubblici 22 gennaio 1973, n. 1239, concernente la decisione in materia di revisione dei prezzi in merito alla esecuzione dei lavori di costruzione della strada Dolianova-Su Cadinu (Cagliari) da parte della società stessa.

(428)

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1974, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 99, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Vincenzo Indelli avverso la deliberazione 20 gennaio 1967, n. 11, della giunta comunale di Oliveto Citra (Salerno) concernente i lavori di sistemazione del tratto iniziale della strada comunale Iscagarelli-Scampoli.

(429)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Altare (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(406/M)

Autorizzazione al comune di Cozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Cozzo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407/M)

Autorizzazione al comune di Barbianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Barbianello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(408/M)

Autorizzazione al comune di Bagnoli di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Bagnoli di Sopra (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(409/M)

Autorizzazione al comune di Pegognaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Pegognaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(410/M)

Autorizzazione al comune di Mignanego ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Mignanego (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(411/M)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.278.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(412/M)

Autorizzazione al comune di Torlino Vimercati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Torlino Vimercati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(413/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ripa d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(414/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(415/M)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.185 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(416/M)

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1975, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 112.951.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(417/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 24 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,15	637,15	637 —	637,15	644,30	637,10	637,25	637,15	637,15	637,15
Dollaro canadese	640,50	640,50	641 —	640,50	649,50	640,50	640,35	640,50	640,50	640,50
Franco svizzero	257,32	257,32	258,20	257,32	256,70	257,30	257,60	257,32	257,32	257,30
Corona danese	115,10	115,10	115,50	115,10	114,75	115,10	115,20	115,10	115,10	115,10
Corona norvegese	127,24	127,24	127,10	127,24	126,60	127,20	127,25	127,24	127,24	127,25
Corona svedese	159,60	159,60	159,60	159,60	159,87	159,65	159,60	159,60	159,60	159,60
Fiorino olandese	263,81	263,81	264 —	263,81	263,50	263,80	264 —	263,81	263,81	263,80
Franco belga	18,30	18,20	18,31	18,30	18,27	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
Franco francese	148,925	148,925	149,30	148,925	148,30	148,90	149,30	148,925	148,92	148,92
Lira sterlina	1518,90	1518,90	1521 —	1518,90	1522,80	1518,80	1519,50	1518,90	1518,90	1518,90
Marco germanico	274,10	274,10	275 —	274,10	273,55	274,15	274,20	274,10	274,10	274,10
Scellino austriaco	38,625	38,625	38,70	38,625	38,60	38,60	38,70	38,625	38,62	38,60
Escudo portoghese	26,125	26,125	26,35	26,125	26,50	26,30	26,3475	26,125	26,32	26,32
Peseta spagnola	11,36	11,36	11,38	11,36	11,60	11,35	11,39	11,36	11,36	11,36
Yen giapponese	2,1475	2,1475	2,16	2,1475	2,163	2,14	2,1475	2,1475	2,14	2,14

Media dei titoli del 24 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,375
» 5 % (Ricostruzione)	90,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	87,225
» 5 % (Città di Trieste)	86,950
» 5 % (Beni esteri)	85,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,275
» 5,50 % » » 1968-83	80,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	84,525
» 6 % » » 1971-86	83,650
» 6 % » » 1972-87	82,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,300
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,425
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,550
» poliennali 7 % 1978	95,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	637,20
Dollaro canadese	640,425
Franco svizzero	257,46
Corona danese	115,15
Corona norvegese	127,245
Corona svedese	159,60
Fiorino olandese	263,905
Franco belga	18,30
Franco francese	149,112
Lira sterlina	1519,20
Marco germanico	274,15
Scellino austriaco	38,662
Escudo portoghese	26,336
Peseta spagnola	11,375
Yen giapponese	2,147

Avviso di rettifica. — Nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 22 gennaio 1975 che pubblicava i cambi relativi al giorno 17 gennaio 1975 si devono apportare le seguenti modifiche: lira sterlina *1525,175* anziché *1523,175*; peseta spagnola *11,529* anziché *11,525*.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 6 maggio 1974 al 2 giugno 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 976/74, n. 1095/74, n. 1165/74, n. 1184/74, n. 1239/74 e n. 1287/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 6 maggio 1974 all'8 maggio 1974		dal 9 maggio 1974 al 12 maggio 1974		dal 13 maggio 1974 al 2 giugno 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo					
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:						
		A. delle specie domestiche:						
		II. altri:						
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	10.761,17	17.500,96	10.761,17	17.500,96	11.686,77	17.500,96
		b. non nominati:						
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	10.761,17	—	10.761,17	—	11.686,77	—
		2. altri:						
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	17.500,96	—	17.500,96	—	17.500,96
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	10.761,17	17.500,96	10.761,17	17.500,96	11.686,77	17.500,96
			Peso netto					
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:						
		A. carni:						
		II. della specie bovina:						
		a. domestica:						
		1. fresche o refrigerate:						
		aa. di vitello, presentate in:						
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . . .	20.446,50	33.251,82	20.446,50	33.251,82	22.205,14	33.251,82
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	16.356,78	26.601,74	16.356,78	26.601,74	17.763,69	26.601,74
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	24.535,52	39.901,90	24.535,52	39.901,90	26.645,89	39.901,90

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 6 maggio 1974 all'8 maggio 1974		dal 9 maggio 1974 al 12 maggio 1974		dal 13 maggio 1974 al 2 giugno 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:						
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:						
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	33.251,82	—	33.251,82	—	33.251,82
	02.01-075	b' altri	20.446,50	33.251,82	20.446,50	33.251,82	22.205,14	33.251,82
		beta. quarti anteriori:						
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	26.601,74	—	26.601,74	—	26.601,74
	02.01-095	b'. altri . .	16.356,78	26.601,74	16.356,78	26.601,74	17.763,69	26.601,74
		gamma. quarti posteriori:						
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	39.901,90	—	39.901,90	—	39.901,90
	02.01-115	b'. altri	24.535,52	39.901,90	24.535,52	39.901,90	26.645,89	39.901,90
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:						
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati .	30.669,40	49.877,74	30.669,40	49.877,74	33.307,36	49.877,74
	02.01-150	beta. pezzi disossati	35.081,66	57.053,27	35.081,66	57.053,27	38.099,12	57.053,27
		2. congelate:						
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	11.495,24	11.495,24	22.488,52	22.488,52	22.488,52	22.488,52

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 6 maggio 1974 all'8 maggio 1974		dal 9 maggio 1974 al 12 maggio 1974		dal 13 maggio 1974 al 2 giugno 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	9.196,19 (*d*)	9.196,19 (*d*)	17.990,82 (*d*)	17.990,82 (*d*)	17.990,82 (*d*)	17.990,82 (*d*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	14.368,87	14.368,87	28.110,47	28.110,47	28.110,47	28.110,47
		dd. altri pezzi:						
	02.01-220	alfa. non disossati	17.243,22	17.243,22	33.733,14	33.733,14	33.733,14	33.733,14
		beta. disossati:						
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	14.368,87 (*d*)	14.368,87 (*d*)	28.110,47 (*d*)	28.110,47 (*d*)	28.110,47 (*d*)	28.110,47 (*d*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	14.368,87 (*d*)	14.368,87 (*d*)	28.110,47 (*d*)	28.110,47 (*d*)	28.110,47 (*d*)	28.110,47 (*d*)
	02.01-270	c'. altri	19.771,53 (*d*)	19.771,53 (*d*)	38.680,11 (*d*)	38.680,11 (*d*)	38.680,11 (*d*)	38.680,11 (*d*)
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:						
		C. altre:						
		I. della specie bovina domestica:						
		a. carni:						
	02.06-920	1. non disossate	30.669,40	49.877,74	30.669,40	49.877,74	33.307,36	49.877,74
	02.06-940	2. disossate	35.081,66	57.053,27	35.081,66	57.053,27	38.099,12	57.053,27

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1063/74.

(242)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 188, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 18 febbraio 1970 dal dott. Giordano Alberto avverso il provvedimento di revoca della nomina a tempo indeterminato ad incaricato di cultura generale ed educazione civica presso l'istituto professionale di Stato per le attività marinare di Gaeta, revoca contenuta nella nota del preside dell'istituto suddetto, n. 697-P2 del 29 dicembre 1969 e conseguente all'accoglimento, da parte della commissione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, del gravame gerarchico elevato dal prof. Caldarini Federico.

(430)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pietrasanta

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 13801, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pietrasanta (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(432)

Approvazione del piano di zona del comune di Vicchio

Con deliberazione della giunta regionale 3 dicembre 1974, n. 13799, è stato approvato il piano di zona delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Vicchio (Firenze) ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(433)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 25 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 225, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a due posti di segretario principale in prova nel ruolo della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 26 aprile 1972.

(515)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 223, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a dodici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva, bandito con decreto ministeriale 26 aprile 1972.

(516)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 8 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1973, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 214, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per titoli, a cinque posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria, riservato al personale di ruolo di corrispondente carriera delle altre amministrazioni dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 dicembre 1972.

(517)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 4 ai numeri 7, 8, 9 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 26 novembre 1974 pubblica il decreto ministeriale 10 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 224, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto, bandito con decreto ministeriale 30 marzo 1972.

(518)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 9 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 244, avrà luogo il giorno 19 febbraio 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Trieste, via G. Battista Tiepolo, 11, Trieste.

(552)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento dell'elenco degli aiuti di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1972 e 20 ottobre 1973 che predispongono l'elenco degli aiuti di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 giugno 1972 e dell'11 dicembre 1973;

Vista la documentata istanza con cui il dott. Macioce Mario, chiede l'iscrizione nel citato elenco degli idonei;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, all'elenco degli aiuti di chirurgia vascolare, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1972 e 20 ottobre 1973 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
18. Macioce Mario . .	Arpino - 3 luglio 1920		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia vascolare banditi da enti ospedalieri di categoria pari o inferiori a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

(292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca dei concorsi a posti di segretario generale di classe 1ª/A vacanti nei comuni di Messina e Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 17300.11.43 in data 28 settembre 1974 con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per il posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina;

Considerato che al concorso stesso ha chiesto di partecipare un solo candidato;

Considerato che tale circostanza fa venir meno la possibilità del conferimento del posto a concorso attraverso la selezione di un congruo numero di aspiranti e che, pertanto, ragioni di pubblico interesse consigliano la revoca del concorso e la successiva indizione di altro bando per la stessa sede al fine di ottenere l'ampliamento della rosa dei candidati;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il decreto ministeriale indicato in premessa è revocato per la sola parte concernente il bando di concorso per il posto di segretario comunale generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina.

Con successivo provvedimento, sarà indetto altro concorso per la medesima sede.

Il prefetto direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(399)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1974, n. **32.**

Provvedimenti per la depurazione delle acque: disciplina degli scarichi delle attività produttive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **45** *del* 19 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scarichi

Le immissioni dirette ed indirette in acque superficiali ed in fognatura di scarichi liquidi provenienti dalle attività industriali, artigianali, zooagricole, sono subordinate alla preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Sono vietati gli scarichi liquidi provenienti dalle suddette attività sul suolo e nel sottosuolo, nel caso in cui possa derivarne pericolo di inquinamento. Tali sistemi di smaltimento, ove già in funzione, devono cessare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

E' pure vietato scaricare rifiuti solidi e residui di cui alle precedenti attività in acque superficiali ed in fognatura.

Chiunque trasgredisce alle prescrizioni del secondo e terzo comma del presente articolo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000, secondo le modalità previste nel successivo art. 8.

Art. 2.

Autorizzazioni agli scarichi

Fermi restando gli obblighi e le competenze stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, le autorizzazioni agli scarichi, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sono rilasciate, anche ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dal presidente della giunta provinciale.

Art. 3.

Limiti provvisori e finali di accettabilità degli scarichi

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del presidente della giunta provinciale è subordinato:

a) per i nuovi insediamenti produttivi di cui al successivo art. 4, all'osservanza immediata dei limiti finali di accettabilità stabiliti nella tabella *A* allegata alla presente legge;

b) per gli insediamenti produttivi esistenti di cui al successivo art. 5, all'osservanza, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dei limiti provvisori di accettabilità di cui all'allegata tabella *B* ed entro i successivi sei anni dei limiti finali di accettabilità di cui alla allegata tabella *A*.

La tabella *A* può essere aggiornata con deliberazione proposta dalla giunta regionale ed approvata dal consiglio.

Per il conseguimento dei limiti transitori e finali di accettabilità non è ammessa diluizione degli scarichi.

Chiunque scarica senza osservare i limiti di accettabilità di cui al presente articolo è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo art. 8 ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 4.000.000.

Art. 4.

Nuovi insediamenti produttivi

Per i nuovi insediamenti industriali, artigianali e zooagricoli o per quelli già esistenti che intendono ristrutturarsi o ampliarsi, deve essere presentato il progetto degli impianti di depurazione degli eventuali scarichi di lavorazione, unitamente alla domanda per il rilascio della licenza edilizia.

Qualora siano previsti scarichi di lavorazione, il sindaco trasmette gli atti alla commissione tecnica regionale, di cui al successivo art. 6, che esprime il proprio parere circa la idoneità del progetto per la depurazione degli scarichi entro sessanta giorni, dandone comunicazione al sindaco e al presidente della giunta provinciale.

A lavori ultimati, il presidente della giunta provinciale, sentito il parere della commissione tecnica regionale circa l'efficiente realizzazione degli impianti di depurazione, rilascia un'autorizzazione provvisoria allo scarico, dandone comunicazione al sindaco agli effetti dell'autorizzazione all'esercizio degli insediamenti.

Entro sei mesi dall'entrata in funzione degli impianti, il presidente della giunta provinciale concede l'autorizzazione definitiva allo scarico, di cui all'art. 2 della presente legge, previo esito favorevole del controllo degli scarichi stessi.

Art. 5.

Insediamenti produttivi esistenti

E' fatta salva la validità delle autorizzazioni allo scarico già concesse, purchè rispettino i limiti provvisori di accettabilità previsti dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Gli stabilimenti industriali, artigianali, zooagricoli, non contemplati nell'articolo precedente e non ancora in possesso della autorizzazione di cui al comma precedente, devono presentare, qualora non abbiano già provveduto, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda al presidente della giunta provinciale per ottenere l'autorizzazione allo scarico, allegando una relazione contenente i dati sulla lavorazione praticata, la portata e la composizione dello effluente allo scarico ed i loro limiti di variabilità.

Chiunque omette la presentazione della domanda di cui al comma precedente è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo art. 8 ad una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

In base ai rilievi, alle analisi ed al parere del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, il presidente della giunta provinciale concede l'autorizzazione allo scarico, di cui all'arti-

colo 2, se sono osservati i limiti provvisori di accettabilità di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge: altrimenti richiede la presentazione, entro i successivi sessanta giorni, da parte dei legali rappresentanti degli stabilimenti di cui sopra, di impegno scritto a far entrare in funzione impianti di depurazione degli scarichi idonei a rispettare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti provvisori di accettabilità di cui alla allegata tabella *B*.

Chi non realizza gli impianti di depurazione entro i termini prescritti è soggetto, secondo le modalità previste nel successivo art. 8, ad una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 200.000 a L. 2.000.000.

Scaduti i termini prescritti per la realizzazione degli impianti, sarà applicabile, nei confronti di chi effettua scarichi privi di autorizzazione, una sanzione pecuniaria amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000, secondo le modalità previste nel successivo art. 8.

Art. 6.
Commissione tecnica regionale - Composizione e funzioni

E' istituita presso la Regione una commissione tecnica regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

La commissione dura in carica per l'intera legislatura in cui è stata nominata ed è composta:

a) dall'assessore regionale alla tutela dell'ambiente che la presiede, o da un suo delegato;

b) da tre funzionari della Regione di cui un medico dello ufficio del medico provinciale ed un ingegnere dell'ufficio del genio civile;

c) da cinque esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

d) da un esperto designato dall'unione delle province piemontesi;

e) da un esperto designato dall'unione piemontese della Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

f) da un esperto designato dall'unione regionale delle camere di commercio.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), devono essere prescelti fra gli esperti nelle materie chimiche o biologiche o di medicina igienistica o di ingegneria.

La commissione tecnica regionale:

esprime i pareri di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge;

coordina il censimento degli scarichi delle attività produttive, che dovrà essere effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle province, in collaborazione con i comuni, e mantenuto costantemente aggiornato;

coordina, ai fini dell'applicazione della presente legge, l'attività ed i metodi tecnici dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

coordina i servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui al successivo art. 7.

La commissione potrà sentire i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i direttori dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di volta in volta interessati.

I membri della commissione tecnica regionale, all'atto della nomina, dovranno dichiarare per iscritto di non avere rapporti di lavoro o di interesse diretti od indiretti con le aziende sottoposte alla legge in oggetto, con le loro associazioni industriali o di categoria e con industrie od enti che progettano, costruiscono ed installano impianti di depurazione.

Art. 7.
Servizi di vigilanza, analisi, controllo

I servizi di vigilanza, analisi e controllo sugli scarichi delle attività produttive sono normalmente svolti dalle province.

La Regione può stipulare apposite convenzioni con le province al fine di potenziare i servizi di cui al comma precedente.

Nelle convenzioni può prevedersi, in accordo con comuni o consorzi di comuni, l'istituzione, anche presso le sedi di tali comuni o consorzi, di sezioni staccate dei laboratori provinciali di igiene e profilassi a norma dell'art. 82 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Regione può inoltre stipulare convenzioni con istituti pubblici di ricerca specializzati nella materia.

Art. 8.
Sanzioni

Salve le sanzioni penali contemplate nella legislazione vigente, le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla presente legge sono applicate dal presidente della giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 6.

L'ammontare delle sanzioni è determinata, nell'ambito dei limiti fissati dai precedenti articoli, tenuto conto della intensità e della durata dello scarico illegittimo, della gravità del danno arrecato, dell'eventuale inosservanza dei provvedimenti amministrativi precedentemente adottati dalle autorità competenti.

La decisione del presidente della giunta provinciale è impugnabile in via amministrativa, entro trenta giorni, con ricorso alla giunta regionale.

Le somme che le province introiteranno con l'applicazione delle sanzioni dovranno essere utilizzate per il potenziamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo di cui all'articolo precedente.

Art. 9.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 6 si provvede con lo stanziamento del cap. 380 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 e per i singoli anni successivi.

Per l'espletamento dei servizi indicati nel precedente articolo 7 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1974, di 400 milioni per l'anno 1975 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 1976 e successivi.

All'onere di 400 milioni per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e contemporanea istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 381, con la denominazione «Spese per l'espletamento dei servizi di vigilanza, analisi e controllo degli scarichi delle attività produttive» e con lo stanziamento di 400 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato, ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 novembre 1974

DE BENEDETTI

(121)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750270)